



CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO MARCO - Sindaco	Sì
2. CISMONTI GIANMICHELE - Vice Sindaco	Sì
3. FERRERO GIAN FRANCO - Assessore	Sì
4. FERRERO FEDERICA - Assessore	Sì
5. PERUCCA GIUSEPPE FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. MIGLIORE ANDREA - Consigliere	Sì
7. BRESSI DIEGO - Consigliere	Sì
8. COMBA PAOLO - Consigliere	Sì
9. ISOARDI CHIARA MARIA - Consigliere	Sì
10. SARTORE BEATRICE - Consigliere	Sì
11. CAMPANA ELIO - Consigliere	Sì
12. GIAMELLO JACOPO DAVIDE - Consigliere	Sì
13. ROSSO ANGELO - Consigliere	Sì
14. GOLLE' MARCO - Consigliere	Sì
15. GULLINO VALTER - Consigliere	Sì
16. SARALE ALESSIA - Consigliere	Sì
17. BIANCHI GIANPIERO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 0
1. EANDI CARLA – Assessore esterno	No
2. DONADIO EZIO – Assessore esterno	Sì

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Il Sindaco spiega che viene portato in approvazione l'indirizzo generale già ampiamente discusso in commissione bilancio.

Consigliere Bianchi: precisa che l'argomento è stato discusso in commissione, e che si ritiene di votare a favore, attendendo il parere ANAC per verificare la regolarità.

Consigliere Rosso: sottolinea che è stato discusso in Commissione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Busca è proprietario di vari impianti sportivi presenti sul territorio comunale, destinati alla pratica di diverse discipline al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva nell'ambito del territorio comunale;

Dato atto che l'ANAC, di recente nella delibera n. 1300 del dicembre 2016, precisa quanto segue, richiamando il parere AG 87/2015/AP:

“...con riferimento alla natura del bene “impianto sportivo”, che esso rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013). La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva. A tal riguardo l'Autorità ha osservato che l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio, pertanto l'ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto. L'Autorità ha altresì affermato che l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891 pur mostrando il favor del legislatore per l'affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, non consente un affidamento diretto degli stessi ma, in conformità alle norme ed ai principi derivanti dal Trattato, occorre procedere ad un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa disposizione normativa. Detto confronto concorrenziale, secondo le considerazioni svolte, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 163/2006. ... In via preliminare si osserva che quanto alla natura del bene “impianto sportivo”, la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380) conferma il consolidato orientamento... a tenore del quale gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva. A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro

gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538). ... Nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati; pertanto, la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate. In ragione di ciò la gestione dei predetti impianti può essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi se ricorrono gli elementi a tal fine indicati dal legislatore. Si osserva al riguardo che il d.lgs. 50/2016 definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv) come «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi». Il rischio operativo, come precisato alla successiva lett. zz) è «il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile». Il Codice dedica alle concessioni (di lavori e) di servizi la Parte III, prevedendo per le stesse una specifica disciplina, così introducendo un regime differente rispetto alle previsioni del d.lgs. 163/2006 che escludeva, all'art. 30, l'applicabilità del Codice per le concessioni di servizi e prevedeva la scelta del concessionario nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. Il d.lgs. 50/2016 prevede, ora, all'articolo 164, comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 specifica inoltre che «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte». Dunque, ove la gestione di impianti sportivi possa essere qualificata in termini di "concessione di servizi" secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del Codice, la stessa dovrà essere aggiudicata nel rispetto delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili). Nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica (nel senso in precedenza indicato), come chiarito dal comma 3 dell'art. 164, l'affidamento non può avvenire in applicazione delle disposizioni dettate per le concessioni dalla Parte III del Codice. Conseguentemente occorre chiarire se in tali casi debba trovare applicazione la disciplina in tema di appalti di servizi o se, invece, debba essere esclusa l'applicazione del Codice, come ipotizzato dall'istante sulla base del tenore letterale del citato art. 164, comma 3. A tal fine occorre sottolineare che, secondo il "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV "92610000-0" è riferito ai "Servizi di gestione di impianti sportivi". Detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del d.lgs. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura". Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice). Discende da quanto sopra, che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35. Si ritiene pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, comma 25 della l. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo. Infine, per quanto riguarda la distinzione tra

affidamento della gestione degli impianti sportivi fissi e degli impianti sportivi mobili ... confermando per i primi le considerazioni svolte in precedenza, con riferimento agli impianti mobili (definiti come spazi pubblici concessi dall'ente per lo svolgimento di manifestazioni o eventi sportivi), sembra opportuno sottolineare, in linea generale, che i servizi sportivi (CPV 92600000-7), i servizi connessi allo sport (CPV 92620000- 3), i servizi di promozione di manifestazioni sportive (CPV 92621000-0) e i servizi di organizzazione di manifestazioni sportive (CPV 92622000-7), sono inclusi, come i servizi di "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del d.lgs. 50/2016, pertanto gli stessi, quali appalti di servizi, devono essere affidati nel rispetto delle disposizioni del Codice sopra richiamate. Nel caso in cui l'ente debba concedere esclusivamente l'uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (Corte dei conti, parere n. 4/2008, Cons. Stato, sez. VI, 30.09.2010, n. 7239; Cons. Stato, sez. VI, 25.01.2005, n. 168)."

Dato atto che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito di parere reso per altro ente locale (rif.to S2760-S2773 – parere AS1363 del 16.2.2017), ha evidenziato che "alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale tracciato deve leggersi la menzionata disposizione dell'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, pur mostrando il *favori* del legislatore per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, presuppone in ogni caso che la relativa aggiudicazione avvenga sulla base di una procedura ad evidenza pubblica secondo le indicazioni del legislatore eurounitario e nazionale;"

Dato atto che con la legge di bilancio 2018, il legislatore ha innovato sottolineando la preferenza per l'affidamento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, integrando l'art. 90 della legge n. 289/2002, e dunque confermando pienamente la vigenza di detta disposizione speciale;

Evidenziato che la norma come novellata ora dispone:

Legge 289/2002

Articolo 90

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, *in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.*

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società *sportive dilettantistiche senza scopo di lucro* e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di *in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche* aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Dato atto che, in attesa di nuova e compiuta regolamentazione, si ritiene opportuno emanare atto di indirizzo per concessioni/servizi da affidare, in quanto imminenti le relative scadenze dell'affidamento principale e/o delle relative proroghe, relativamente agli impianti seguenti:

GESTORE	IMMOBILE	RIFERIMENTO DELIBERA	SCADENZA
MOTO CLUB BUSCA/CRAZY-RIDERS	Fraz. Attissano – campo Motocross	DELIBERA G.C.138/2017 e 187/2017 di proroga	30/06/2018

TENNIS CLUB	Via Monte Ollero – Campi da Tennis	DELIBERA G.C. 94/2017 e 187/2017 di proroga	30/06/2018
A.S.D. BOCCIOFILA BUSCHESE	Via Monte Ollero - Bocciofila	DELIBERA G.C. 11/2017 e 187/2017 di proroga	30/06/2018
CIRCOLO ACLI DELL'AMICIZIA	Sferisferio e giardinetti Frazione San Chiaffredo	DELIBERA G.C. 138/2017 e 187/2017 di proroga	30/06/2018
S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.	Campi calcio e spogliatoi Frazione San Chiaffredo	DELIBERA G.C. 138/2017 e 187/2017 di proroga	30/06/2018
S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.	Campi calcio Via Monte Ollero	DELIBERA G.C. 94/2017 e 187/2017 di proroga	30/06/2018
ASSOCIAZIONE PODISTICA BUSCHESE	C.so Romita – sede presso area Ex Capannoni Militari	DELIBERA G.C. 54/2016 e 187/2017 di proroga	30/06/2018

Dato atto che la predetta previsione va raccordata con il d.lgs. N. 50/2016 e relative disposizioni interpretative, secondo quanto riportato sopra, ma tenendo conto della novella normativa apportata nel mese di dicembre;

Dato atto che con gli affidamenti viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;
- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti;

Ritenuto perciò di emanare indirizzi generali, a valenza transitoria, e con riserva di più compiuta regolamentazione anche in esito ad approfondimenti ulteriori e a esperienze di altri enti, essendo la regolamentazione della materia a seguito del d.lgs. N. 50/2016 ancora agli inizi;

Dato atto che agli impianti ubicati in Busca può attribuirsi in generale una connotazione di scarsa remuneratività; tale connotazione degli impianti deriva dall'oggettivo impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività; ciò, avuto riguardo sia alle caratteristiche tecnico strutturali degli impianti, sia alla possibilità/non possibilità di sviluppare attività commerciale/imprenditoriale; trattasi per lo più, del resto, di impianti monovalenti, con tipologia di attività sportiva per lo più di base, la scarsa presenza o assenza di servizi aggiuntivi (fitness, ristorazione, vendita prodotti sportivi, corsi, ecc.), la scarsa ormai presenza sul mercato di potenziali imprese sponsor coinvolgibili; inoltre, incide sulla connotazione oggettiva l'introduzione da parte del Comune di vincoli convenzionali che comprimono, di fatto, la capacità di autofinanziamento del soggetto gestore (vincoli di utilizzo, vincoli sulle tariffe, ecc.);

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, resi dai responsabili dei servizi tecnici, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000.

con votazione palesemente espressa e con il seguente risultato:

presenti 17

favorevoli 17

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione;
 - di disporre quanto segue quale prima direttiva generale per la Giunta e i servizi comunali, in ordine all'affidamento di impianti sportivi comunali indicati in premessa:
- 1) Gli impianti sportivi sono distinti in impianti a rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica e vengono contraddistinti secondo le seguenti definizioni:
 - Sono classificati come impianti sportivi **a rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.
 - Sono classificati come impianti sportivi **privi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione;
 - 2) Gli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica sono gestiti direttamente dal Comune tramite gli uffici competenti avvalendosi, eventualmente, dell'istituto dell'appalto di servizio da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. 50/2016 in coordinamento con il contenuto ancora applicabile dell'art. 90 della legge n. 289/2002, e assumendo in via di analogia i criteri di affidamento e il contenuto della convenzione, come specificati negli articoli che seguono;
 - 3) Gli impianti sportivi comunali con rilevanza economica vengono normalmente gestiti attraverso l'utilizzo dell'istituto della concessione in uso e gestione previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del d. lgs. N. 50/2016, in combinato disposto con il contenuto dell'art. 90 della legge n. 289/2002, rispettando l'obbligo di preferenza per associazioni e società sportive come indicate nella norma;
 - 4) La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Decreto medesimo in combinato disposto con il contenuto dell'art. 90 della legge n. 289/2002, rispettando l'obbligo di preferenza per associazioni e società sportive, e in particolare:

La concessione avrà una durata fino a 10 anni e sarà individuata sotto il profilo tecnico anche in base alla natura ed alla rilevanza degli interventi di cui l'impianto necessita secondo le risultanze di apposita perizia tecnica. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione..."

Qualora il Concessionario debba effettuare interventi non prevedibili in sede di affidamento e scaturenti da esigenze sopravvenute rispetto alla stipula del contratto i cui costi non possano essere completamente ammortizzati nel tempo di durata dell'affidamento medesimo, il Concessionario potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto ai successivi commi..

Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma potrà essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione, mediante adozione di una delibera di Consiglio Comunale, a condizione che gli interventi di cui al precedente comma siano stati preventivamente valutati congrui ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza del contratto, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio, nonché dalla competente Soprintendenza laddove l'immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.

In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore al 50% della durata iniziale.

In relazione agli impianti in premessa indicati, si emana indirizzo per le durate seguenti, demandando a successivo provvedimento l'indicazione della rilevanza economica o meno (con conseguente applicazione, rispettivamente, della concessione o dell'appalto):

IMMOBILE	DURATA	RILEVANZA ECONOMICA
Fraz. Attissano – campo Motocross	<i>15 ANNI</i>	<i>da definire</i>
Via Monte Ollero – Campi da Tennis	<i>15 ANNI</i>	<i>da definire</i>
Via Monte Ollero - Bocciofila	<i>15 ANNI</i>	<i>da definire</i>
Sferisferio e giardinetti Frazione San Chiaffredo	<i>15 ANNI</i>	<i>da definire</i>
Campi calcio e spogliatoi Frazione San Chiaffredo	<i>15 ANNI</i>	<i>da definire</i>
Campi calcio Via Monte Ollero	<i>15 ANNI</i>	<i>da definire</i>
C.so Romita – sede presso area Ex Capannoni Militari	<i>15 ANNI</i>	<i>da definire</i>

- 5) La convenzione per la gestione degli impianti attraverso l'istituto della concessione deve prevedere:
- Durata della concessione.
 - Obblighi a carico del concessionario derivanti dalla convenzione e costituzione di una cauzione a garanzia degli impegni assunti.
 - Realizzazione di interventi migliorativi dell'impianto sportivo previsti secondo le risultanze di apposita perizia tecnica ed allegata al piano economico finanziario per il periodo di durata della concessione.
 - Stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che possano derivare dall'espletamento dei servizi oggetto della convenzione.
 - Prescrizioni per il rispetto delle norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare del disposto dell'art.19 del D.M. 18.03.1996 (così come modificato dal D.M. 06.06.2005) e del D.M. 10.03.1998 e s.m.i.
 - Clausole di fruibilità da parte delle scuole.
 - Pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 66, L. 549/95, ove non derogato, ricorrendone i presupposti, in relazione alle interpretazioni della giurisprudenza contabile.
 - Incasso delle tariffe da parte del Concessionario.
 - Obbligo per il concessionario di rispettare il calendario/modalità di utilizzazione stabilito dal Comune che comprenderà le necessità d'uso di tutte le associazioni sportive locali. Ciò al fine di garantire l'effettivo uso pubblico degli impianti e consentire un'equa, razionale e coordinata ripartizione degli spazi disponibili tra tutte le associazioni richiedenti. Il concessionario potrà autonomamente concedere l'uso degli impianti ad altre associazioni fermo restando il rispetto del programma anzidetto.

- Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione; criteri di scelta del concessionario correlati a esigenze di sviluppo e aggregazione locale, in particolar modo con riferimento alle fasce e tipologia di utenza a maggior rischio di inclusione, e con riferimento a una gestione la più possibile integrata degli impianti;
- Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
- Altri oneri gestionali a carico del concessionario connessi alla custodia, vigilanza e pulizia degli impianti.
- Eventuale corrispettivo economico a favore del concessionario qualora venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori al costo del servizio che non rendano perseguibile l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- Obbligo del concessionario di presentare il rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.
- Cessazione della concessione per rinuncia, decadenza, revoca o risoluzione.
- Inserimento di clausole e condizioni particolari riferite alla specificità dell'impianto oggetto della concessione.
- Eventuali penalità.

Il canone di concessione annuo a base di gara è determinato dal competente servizio comunale sulla base del valore stimato della concessione, come previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ed approvato dalla Giunta comunale. La stima del valore della concessione tiene conto delle componenti economiche passive ed attive della gestione, rapportate a:

- a) caratteristiche dell'impianto sportivo;
- b) tipologia di impianto sportivo;
- c) tipologia di attività svolta all'interno dell'impianto; o servizi complementari presenti all'interno dell'impianto;
- d) ubicazione e accessibilità;
- e) potenziale volume di affari o storico gestionale e i relativi costi di esercizio;
- f) stato manutentivo degli impianti;
- g) tariffe da applicare;
- h) bacino d'utenza.

Detto canone ovviamente non verrà determinato nel caso in cui per garantire l'equilibrio economico finanziario sia il Comune a erogare corrispettivo economico (da determinarsi, in relazione alle risultanze del piano economico finanziario, dal servizio competente e da approvarsi dalla Giunta).

6) I criteri per l'individuazione del concessionario potranno fare riferimento a (oltre, con valenza minima, al canone di concessione), e ferma restando la preferenza per associazioni sportive e società sportive con necessità dunque di coinvolgimento preferenziale nelle indagini di mercato, gare, confronti di proposte ai fini dell'affidamento:

A) Progetto relativo allo svolgimento dell'attività sportiva mediante utilizzo diretto dell'impianto oggetto della concessione

Il concorrente dovrà presentare un programma descrittivo di tutte le attività sportive che verranno realizzate e degli annessi spogliatoi con il principale obiettivo del pieno utilizzo della struttura. Il programma dovrà chiaramente e dettagliatamente indicare tutte le attività sportive, manifestazioni ed altre attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce di utenza (scolastica, agonistica, promozionale, libera, sociale, diversamente abili) ed alle diverse età degli utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani).

Si riterranno più adeguati i progetti che:

- propongano un ideale utilizzo complessivo degli spazi sportivi rispetto alle potenzialità e ai servizi di cui è dotata la struttura sportiva;
- propongano l'ampliamento delle attuali attività sportive con l'inserimento di nuove attività o discipline differenti da quelle attualmente già praticate da integrarsi con le infrastrutture esistenti nell'impianto;

- propongano la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali ed extrasportive di rilevanza sociale e promozionale;
- maggiormente consentano di stimare e valorizzare la struttura organizzativa proposta che dovrà assicurare il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard qualitativi del servizio.
- espongano un livello di dettaglio, di chiarezza espositiva e di esaustività delle trattazioni.

B) Radicamento sul territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Potranno essere valorizzati:

- Radicamento sul territorio: consistenza associativa (numero tesserati) e organizzativa (numero soci)
- Radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto: numero di tesserati nelle discipline praticate nell'impianto messo a gara

C) Progetto relativo allo svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare

Il concorrente dovrà presentare un dettagliato programma di tutte le attività sportive, ludico-ricreative e promozionali destinate alle fasce di utenza giovanile e scolastica che verranno realizzate.

Si riterranno più adeguati i progetti che:

- propongano azioni finalizzate ad incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva tra le fasce di utenza giovanile e scolastica, anche mediante forme di collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e l'organizzazione di eventi;
- espongano un livello di dettaglio, di chiarezza espositiva e di esaustività delle trattazioni.

D) Programma di promozione sportiva e integrazione delle categorie socialmente svantaggiate (diversamente abili, anziani, ecc.) con riferimento espresso alle interrelazioni con le realtà in ambito comunale operanti istituzionalmente in tali contesti (Case di riposo, strutture per minori, donne, ecc.)

E) Meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio (parametri oggettivamente misurabili)

F) Riduzione rispetto alle tariffe massime stabilite dal Comune

G) Esperienza nelle attività sociali coerenti con quelle previste nell'impianto messo a gara (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni attinenti le discipline praticate nell'impianto messo a gara)

H) Altre esperienze (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni in discipline diverse rispetto a quelle praticate nell'impianto messo a gara)

I) Risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale e/o internazionale dai propri tesserati e/o affiliati

Successivamente, il Consiglio comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione all'esigenza di avviare le procedure, con votazione palesemente espressa e con il seguente risultato:

presenti 17

favorevoli 17

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
Dott. GALLO Marco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo
